



REGOLAMENTO SPIN OFF

CONSIGLIO DEGLI STUDENTI	
SENATO ACCADEMICO	19.03.2013;19.05.2021; 14.07.2023
CONSIGLIO AMMINISTRAZIONE	26.02.2013;26.03.2013; 18.08.2013; 28.05.2021; 21.07.2023;
DECRETO RETTORALE	576/2013 dd. 29.04.2013; 960/2013 dd. 18.08.2013; 558/2021 dd. 7.06.2021; 744/2023 dd. 25.08.2023
UFFICIO COMPETENTE	Ufficio Partecipate, Partnership e Progetti strategici

Data ultimo aggiornamento: 26 agosto 2023 *a cura dell'Ufficio Affari generali e Trasparenza Amministrativa*

SOMMARIO

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 – Oggetto

Art. 2 – Forma giuridica e tipologia

TITOLO II – COSTITUZIONE DELL'IMPRESA SPIN OFF

Art. 3 – Commissione Tecnica

Art. 4 – Soggetti proponenti

Art. 5 – Procedura di costituzione

TITOLO III – PARTECIPAZIONE DEL PERSONALE UNIVERSITARIO

Art. 6 – Regime delle incompatibilità

Art. 7 – Partecipazione a spin off

Art. 8 – Conflitto di interessi

Art. 9 – Monitoraggio

TITOLO IV – DISPOSIZIONI SPECIALI

Art. 10 – Disposizioni in tema di proprietà intellettuale

Art. 11 – Utilizzo delle strutture dell'Università

Art. 12 – Utilizzo dei segni distintivi dell'Ateneo

Art. 13 – Albo delle start up

TITOLO V – DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Art. 14 – Disposizioni finali

Art. 15 – Entrata in vigore



TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 – Oggetto

1. L'Università degli Studi di Trieste, di seguito denominata "Università" o "Ateneo", promuove la valorizzazione dei risultati della ricerca scientifica anche mediante attività che ne consentano l'utilizzo imprenditoriale in contesti innovativi.
2. L'Università favorisce le iniziative del personale universitario volte alla costituzione o alla partecipazione a società di capitali, di seguito denominate società spin off, dedite all'innovazione, intesa quale processo di valorizzazione economica della conoscenza e della sua trasformazione in beni, servizi e processi produttivi derivante da attività di trasferimento tecnologico.

Art. 2 – Forma giuridica e tipologia

1. Le società spin off possono essere costituite solo nella forma di società di capitali.
2. Ai fini del presente regolamento si definiscono:
 - a) Spin off Universitari le società di capitali di cui al presente regolamento, alle quali l'Università partecipa in qualità di socio.
 - b) Spin off Accademici le società di capitali di cui al presente regolamento, alle quali l'Università non partecipa in qualità di socio.
3. In caso di spin off universitario:
 - a) lo statuto della società deve prevedere che la società sia amministrata da un Consiglio di Amministrazione, con almeno un componente nominato dall'Università (salvo rinuncia della stessa) e che venga riconosciuta all'Università la possibilità di nominare almeno un sindaco – ove previsto – ovvero il revisore qualora non venga costituito il Collegio Sindacale (salvo rinuncia della stessa in sede di nomina).
 - b) siano sottoscritti dei patti parasociali in cui:
 - i. sia previsto l'impegno degli altri soci ad acquisire, se richiesto dall'Università, la quota dell'Università in caso di cessione della stessa.
 - ii. la quota di partecipazione dell'Università sia privilegiata in caso di liquidazione e rimborso delle quote per la parte di capitale; l'intera quota di partecipazione sia postergata in caso di riduzione del capitale sociale per perdite;
 - iii. nel caso di trasferimento della maggioranza del capitale sociale, i soci si devono impegnare a garantire all'Università la vendita delle quote alle stesse condizioni riconosciute ai soci che trasferiscono la maggioranza;
 - iv. la durata degli stessi sia pari a cinque anni, rinnovabili. Eventuali modifiche ai patti possono essere apportate con la maggioranza dei due terzi dei soci, compresa l'Università.

TITOLO II – COSTITUZIONE DELL'IMPRESA SPIN OFF



Art. 3 – Commissione Tecnica

1. Con decreto rettorale è istituita una Commissione Tecnica, di seguito denominata “Commissione”.
2. La Commissione è composta da cinque membri di comprovata qualificazione ed esperienza, interni o esterni all’Università. I membri vengono designati dal Rettore, il quale contestualmente ne individua il Presidente.
3. Il mandato della Commissione ha durata triennale ed è rinnovabile.
4. La Commissione formula proposte ed esprime pareri non vincolanti in materia di società spin off e svolge funzioni di raccordo tra queste, i Dipartimenti e gli organi di governo dell’Ateneo. In particolare, la Commissione esercita le seguenti funzioni:
 - I. esprime parere sulle richieste di costituzione di spin off Accademici o Universitari;
 - II. esprime parere sulla proposta circa la composizione del capitale sociale e sul valore percentuale dell’eventuale partecipazione sociale dell’Università;
 - III. formula proposte alternative circa la composizione del capitale sociale;
 - IV. formula proposte sulla regolamentazione della proprietà intellettuale;
 - V. riferisce al Consiglio di Amministrazione sull’andamento degli spin off costituiti, ai sensi dell’articolo 9.
5. Il parere di cui al comma 4 punto I) viene reso tenendo conto, in particolare, dei seguenti elementi di valutazione:
 - a) qualità tecnologica e scientifica del progetto;
 - b) fattibilità tecnica e prospettive di effettiva realizzazione;
 - c) prospettive economiche e di mercato dell’iniziativa;
 - d) assetto della compagine sociale e del gruppo di lavoro;
 - e) eventuale conflitto di interessi con altra attività istituzionale dell’Università;
 - f) coerenza complessiva della domanda.
6. La Commissione nell’esercizio delle proprie funzioni può riunirsi e deliberare anche con l’utilizzo di mezzi quali teleconferenze, videoconferenze o altri strumenti telematici.
7. Nell’esercizio delle sue funzioni la Commissione può avvalersi di esperti qualora le valutazioni da esperire richiedano particolari competenze tecniche, scientifiche o professionali.

Art. 4 – Soggetti proponenti

1. La costituzione di una società spin off può essere proposta da professori e ricercatori di ruolo, e da personale tecnico amministrativo di ruolo dell’Università.



2. I proponenti universitari devono assumere necessariamente la qualità di socio e conservare tale status per un periodo almeno pari a 5 anni.

3. Uno dei soci universitari proponenti assumerà la qualifica di “referente scientifico”, garantendo la coerenza e continuità delle attività sociali con il progetto approvato dagli Organi di Ateneo, fungendo da referente dell’ateneo per le attività di coordinamento con l’amministrazione.

4. Oltre ai soggetti di cui al comma 1 può partecipare al capitale sociale qualunque persona, fisica o giuridica, anche esterna all’Università, nel rispetto della normativa relativa al corrispondente status, incarico o impiego, purché compatibile con i propri obblighi e previa autorizzazione rilasciata dagli organi competenti ove richiesta.

Art. 5 – Procedura di costituzione

1. La richiesta di costituzione di una società spin off è corredata dai seguenti documenti:

a) documento analitico (c.d. “Business plan”) recante le seguenti informazioni:

I. idea imprenditoriale, obiettivi e qualità tecnologiche e scientifiche del progetto;

II. piano economico e finanziario con prospettiva di 5 anni;

III. analisi di mercato;

IV. descrizione dell’assetto organizzativo;

V. descrizione del ruolo e delle mansioni dei professori e dei ricercatori e del personale tecnico amministrativo coinvolti, con la previsione dell’impegno richiesto a ciascuno per lo svolgimento delle attività di spin off;

VI. descrizione delle eventuali attività di collaborazione tra spin off e ateneo che attraverso idonei rapporti convenzionali possono essere sviluppate coinvolgendo altre figure (ad esempio dottorandi di ricerca, assegnisti di ricerca, allievi delle scuole di specializzazione, personale tecnico amministrativo);

b) proposta di regolamentazione della eventuale proprietà intellettuale;

c) proposta di dotazione finanziaria a titolo di capitale sociale, sua composizione e modalità di raccolta.

2. Sulla richiesta di costituzione, corredata del documento di cui al comma 1 lettera A punto V, il Consiglio di Dipartimento cui afferisce ciascuno dei proponenti esprime parere sulla compatibilità tra l’attività da svolgersi nell’ambito della società spin off da parte dei docenti e ricercatori coinvolti e il loro regime di impegno universitario, nonché sull’eventuale disponibilità del Dipartimento ad ospitare la società spin off presso le proprie strutture. Sul personale tecnico amministrativo si esprime il Direttore Generale, sentito il responsabile della struttura di afferenza.

3. La richiesta di costituzione della società spin off è indirizzata al Rettore corredata della documentazione di cui ai commi precedenti comprensiva della delibera di espressione del parere del Consiglio di Dipartimento e del parere del Direttore generale se la proposta coinvolge personale tecnico amministrativo.



4. Il Rettore, ricevuta la richiesta, la trasmette al Presidente della Commissione tecnica.
5. La Commissione adotta il parere di cui all'articolo 3 comma 4 punto I) entro sessanta giorni dalla data della presentazione dell'istanza. I termini sono sospesi, per un periodo non superiore ad ulteriori centoventi giorni, qualora la Commissione ritenga necessario il ricorso ad esperti esterni. La Commissione può formulare ai proponenti richieste di modifica o integrazione dei documenti presentati. Ricevute le integrazioni ovvero le controdeduzioni dei proponenti la Commissione adotta il proprio parere.
6. Acquisito il parere della Commissione, il Rettore trasmette al Senato Accademico la richiesta di costituzione della società spin off.
7. In caso di parere favorevole (art. 3 DM 168/2011) del Senato Accademico, la richiesta di costituzione è sottoposta all'approvazione del Consiglio di Amministrazione che ne valuta la congruità rispetto al perseguimento delle finalità istituzionali e le ragioni e le finalità che giustificano tale scelta e che contestualmente autorizza la partecipazione del personale docente con anche la possibilità di consentire i poteri di gestione dell'azienda.
8. Non possono prendere parte alle deliberazioni relative alla costituzione dello spin off i proponenti dell'iniziativa.

TITOLO III – PARTECIPAZIONE DEL PERSONALE UNIVERSITARIO

Art. 6 – Regime delle incompatibilità

1. La partecipazione dei professori o ricercatori proponenti dell'Università allo svolgimento delle attività in favore della società Spin off non deve porsi in contrasto con il regolare svolgimento delle funzioni di didattica e di ricerca. In particolare i professori e ricercatori proponenti la costituzione dello spin off dovranno almeno aver raggiunto l'IPm nell'ultima valutazione CVR disponibile.
2. Il personale tecnico amministrativo proponente può svolgere attività a favore delle società Spin off previa autorizzazione del Direttore Generale e in conformità a quanto disciplinato dal d.lgs. 30 marzo 2001 n. 165 in materia di incompatibilità, cumulo di impieghi e incarichi.
3. Laddove emerga un'incompatibilità tra l'attività prestata nella società Spin off e il regolare adempimento delle proprie funzioni, il Professore o Ricercatore proponente deve immediatamente comunicarlo al Magnifico Rettore, il quale attiva tutte le procedure previste dalla normativa in vigore, e il personale tecnico amministrativo proponente deve immediatamente comunicarlo al Direttore Generale, il quale attiva tutte le procedure previste dalla normativa in vigore.
4. I membri del Consiglio di Amministrazione e del Senato Accademico, i professori ed i ricercatori membri delle Commissioni dell'Università operanti in materia di ricerca, valorizzazione della ricerca e trasferimento tecnologico, i membri della Commissione Valutazione della Ricerca e del Nucleo di Valutazione, il Rettore, i Direttori di Dipartimento non possono assumere cariche direttive o amministrative nelle società spin off.

Art. 7 – Partecipazione a spin off



1. I professori e i ricercatori proponenti possono svolgere attività lavorativa anche retribuita, nel rispetto della normativa vigente, presso la società spin off dell'Università di Trieste con diritto al mantenimento in servizio, anche a tempo pieno.
2. Per gli stessi professori e ricercatori proponenti, su esplicita richiesta possono essere autorizzate anche le assunzioni di cariche di Presidente, Amministratore Unico, Amministratore Delegato, Consigliere con deleghe.
3. Le autorizzazioni di cui al comma precedente sono concesse per un periodo massimo non rinnovabile di cinque anni a decorrere dal momento della costituzione della società, al termine del quale l'eventuale prosecuzione della carica comporterà l'opzione per il tempo definito da esercitarsi alla prima finestra utile.
4. Il personale tecnico amministrativo proponente può svolgere attività lavorativa presso la società spin off, al di fuori del proprio orario lavorativo con diritto al mantenimento in servizio, previa autorizzazione del Direttore Generale.

Art. 8 – Conflitto di interessi

1. Il personale docente o ricercatore che svolge attività per la società spin off non può svolgere, anche indirettamente o a titolo occasionale o per interposta persona, attività in concorrenza con quella dell'Ateneo.
2. Nei casi di cui al comma precedente, la società spin off e il personale universitario che svolge attività in essa, sono tenuti a comunicare senza ritardo al Rettore eventuali situazioni di conflitto d'interesse effettivo o potenziale.
3. Ai fini dell'istruttoria e della risoluzione del conflitto può essere richiesto il parere della Commissione.

Art. 9 – Monitoraggio

1. Entro il 31 luglio di ogni anno e comunque non oltre 30 giorni dall'approvazione del bilancio di esercizio, il legale rappresentante della società spin off trasmette all'ufficio competente dell'Università una relazione sull'attività svolta nel corso dell'anno solare precedente secondo uno schema predisposto dagli uffici unitamente ai dati e ai documenti eventualmente necessari agli adempimenti previsti dalla normativa vigente in materia di società a partecipazione pubblica. Tale relazione deve contenere i dividendi, i compensi, le remunerazioni ed i benefici a qualunque titolo distribuiti dalla società al personale dell'ateneo regolarmente autorizzato a tempo pieno o a tempo parziale.
2. Le società spin off devono, altresì, prontamente comunicare all'ufficio competente, mediante invio di visura camerale aggiornata, ogni variazione relativa all'assetto societario e alle modifiche statutarie.
3. Entro il 30 aprile di ogni anno, il Direttore di Dipartimento a cui afferiscono i docenti autorizzati a svolgere attività e/o incarichi direttivi in uno spin off, trasmette all'ufficio competente una dichiarazione, secondo uno schema predisposto dagli uffici, sull'assolvimento della prioritaria attività istituzionale e sull'eventuale presenza di conflitti di interessi conosciuti o potenziali e



sull'adempimento degli obblighi derivanti da eventuale convenzione di utilizzo delle strutture universitarie.

4. Le relazioni di cui al comma 1 e 3 e le informazioni di cui al comma 2, vengono trasmesse, a cura dell'ufficio competente, alla Commissione tecnica, che annualmente consegna al Consiglio di Amministrazione una relazione sull'andamento delle società spin off, il quale valuterà l'eventuale revoca delle autorizzazioni concesse ai docenti e ricercatori autorizzati.

TITOLO IV – DISPOSIZIONI SPECIALI

Art. 10 – Disposizioni in tema di proprietà intellettuale

1. I diritti di proprietà intellettuale sui risultati della ricerca conseguiti dallo Spin-off successivamente alla sua costituzione appartengono allo Spin-off medesimo, che ne garantisce l'uso gratuito in favore dell'Ateneo per il perseguimento dei suoi fini istituzionali, con divieto di sub-licenza a terzi.

2. Qualora i sopraccitati risultati siano ascrivibili, in tutto o in parte, al personale dell'Università si presumono conseguiti nell'ambito del rapporto di lavoro con l'Università, e trovano quindi applicazione la disciplina di cui all'art. 65, comma 5, del D. Lgs. n. 30/2005, le normative vigenti e i regolamenti di Ateneo in materia di proprietà intellettuale.

3. Nel caso di cui l'applicazione delle disposizioni di cui al comma 2 comporti una co-titolarità dei diritti di proprietà intellettuale tra lo Spin Off e l'Università, l'Università concederà allo Spin Off i relativi diritti patrimoniali sulla base di appositi contratti di cessione o di licenza a fonte dei quali lo Spin off sarà tenuto a sostenere integralmente i costi di deposito e mantenimento dei relativi titoli.

4. La previsione di cui al comma 3 non opera nel caso in cui il Consiglio di Amministrazione, sentita la Commissione, ritenga che sussistano motivi ostativi.

Art. 11 – Utilizzo delle strutture dell'Università

1. I rapporti tra Università e società spin off saranno regolati da apposita Convenzione, predisposta secondo uno schema tipo approvato dal Consiglio di Amministrazione, che disciplinerà l'utilizzo di spazi, attrezzature e accesso del personale.

2. La permanenza dello spin off all'interno delle strutture dell'Ateneo avrà durata massima di cinque anni. La permanenza ulteriore all'interno delle strutture dovrà essere autorizzata dal Consiglio di amministrazione, acquisito il parere favorevole del Senato accademico sulla base di una motivata richiesta.

3. La Convenzione di cui al comma 1 prevede la corresponsione all'Università di un canone forfettario annuale determinato dal Consiglio di Amministrazione dell'Università.

4. Non è consentito istituire la sede legale presso strutture universitarie.

Art. 12 – Utilizzo dei segni distintivi dell'Ateneo



1. Alla società spin off è fatto obbligo l'utilizzo del sigillo dell'Ateneo unitamente alle diciture "Università degli Studi di Trieste" e "Spin off dell'Università degli Studi di Trieste" in virtù di apposito contratto di licenza gratuito di durata pari a cinque anni, rinnovabile.
2. Il contratto di cui al comma 1, impegna la società spin off a tenere indenne l'Università da eventuali responsabilità derivanti dall'utilizzo di tali segni distintivi e determina le condizioni di revoca anticipata dell'autorizzazione all'utilizzo dello stesso.
3. L'utilizzo diretto dei segni distintivi nella commercializzazione di prodotti e servizi dello spin off dovrà invece essere negoziato separatamente, valutando caso per caso. In assenza di tale negoziazione, è fatto espresso divieto di avvalersi dei segni distintivi dell'Università per la commercializzazione diretta dei prodotti e/o servizi della Società.

Art. 13 Albo delle start up

1. Viene istituito presso l'Ateneo l'albo delle imprese innovative che nascono grazie al percorso formativo o di ricerca di studenti di corso di laurea o dottorato di ricerca e la cui iniziativa basa il proprio business su beni e servizi ideati e sviluppati valorizzando le conoscenze e le competenze acquisite durante i propri studi.
2. La richiesta di iscrizione all'Albo va effettuata da parte del legale rappresentante mediante apposita dichiarazione, redatta su schema predisposto dagli uffici competenti, indirizzata al Rettore. La richiesta verrà sottoposta alla commissione tecnica che ne valuterà l'ammissibilità e la sussistenza dei requisiti.
3. I requisiti sono definiti da apposite linee guida approvate dal Consiglio di Amministrazione.
4. Dal momento dell'iscrizione all'albo, la start up potrà fregiarsi della definizione di "Start up dell'Università degli Studi di Trieste". La Commissione tecnica potrà in qualsiasi momento e a suo insindacabile giudizio revocare tale iscrizione.
5. Non è consentito l'uso dei segni distintivi dell'ateneo.

TITOLO V – DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Art. 14 – Disposizioni finali

1. Per tutto quanto non disciplinato nel presente regolamento si rinvia alle discipline specifiche.

Art. 15 – Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione nell'Albo Ufficiale dell'Ateneo del Decreto rettorale di emanazione.